

LE MODIFICHE ALL'ACCORDO SOLAS

IL PROCESSO DI PESATURA DEI CONTAINER E LE CERTIFICAZIONI RICHIESTE

di Gianni Cramarossa
(*Industry Manager Logistica e Trasporti di Certiquality*)

I DUBBI E LE CRITICITA'

Gli aspetti che al momento stanno generando incertezze e difficoltà diffuse sono:

- 1) la figura del Responsabile della "pesatura" (ovvero lo Shipper);
- 2) il tema della "certificazione del peso" e della certificazione del "processo di pesatura".

Quest'ultimo in particolare per quanto riguarda il "metodo di pesatura" da scegliere tra "Metodo 1" e "Metodo 2".

LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PESATURA

1) L'IDENTIFICAZIONE DELLO SHIPPER

Necessita innanzitutto identificare bene la figura dello Shipper:

1.1 - CARICATORE CHE E' ANCHE SHIPPER:

è l'azienda che **effettua le operazioni di carico delle merci nei contenitori e ne gestisce anche tutte le operazioni di preparazione all'imbarco** (sia per gli aspetti documentali e doganali) sia per l'adempimento finale, ora obbligatorio, della pesatura secondo la nuova procedura SOLAS con rilascio del certificato/rapporto ufficiale di pesatura (VGM). Questa situazione è caratterizzata da un rapporto contrattuale diretto con la Compagnia di Navigazione.

1.2 - CARICATORE NON SHIPPER:

è l'azienda che cura **solo** il carico delle merci nel contenitore **ed affida ad altri operatori terzi tutte le operazioni di preparazione all'imbarco** (sia per gli aspetti documentali e doganali) sia per la pesatura secondo la nuova procedura SOLAS.

IL CERTIFICATO DI PESATURA

La pesatura del container prima dell'imbarco sulla nave ed il rilascio del relativo certificato/rapporto ufficiale di pesatura (VGM) è l'aspetto finale ma **decisivo** per cui è stato adottato l'intero provvedimento. Questa attività può essere effettuata:

- direttamente dallo Shipper se dispone **in proprio** di una pesa idonea;
- **da un operatore terzo** (non Shipper) che dispone di una pesa idonea ed è stato allo scopo **formalmente incaricato**.

Per chi ha adottato un Sistema di Gestione Aziendale certificato ISO 9001, questo fornitore dovrà essere **qualificato come fornitore in outsourcing con relativo contratto scritto/capitolato di fornitura**.

Al termine delle operazioni di pesatura lo Shipper deve emettere il relativo certificato/rapporto ufficiale di pesatura VGM valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla convenzione SOLAS.

La V.G.M. deve essere espressa in kg o multipli di esso, in un documento/dichiarazione contenente, tra l'altro, i seguenti dati:

Shipper (identificazione azienda o persona fisica), nome e cognome della persona autorizzata, n° identificativo del contenitore, data, luogo e firma della persona incaricata.

Nel caso di pesatura effettuata **da un soggetto terzo pesatore**, il certificato di pesatura dovrà essere conferito allo Shipper che l'ha formalmente commissionato/incaricato.

Quest'ultimo emetterà la dichiarazione VGM nei termini di cui sopra.

L'IDONEITA' DELLA PESA

Chi effettua le operazioni di pesatura e ne rilascia il relativo VGM, deve ovviamente disporre di una pesa **regolarmente calibrata e tenuta nella perfetta funzionalità**.

Normalmente le aziende certificate ISO 9001 dispongono già di una Procedura finalizzata a questo scopo.

Tuttavia si richiama l'attenzione sulla necessità che, per la corretta gestione dei nuovi adempimenti SOLAS, la suddetta Procedura dovrà necessariamente dettagliare ed assicurare la corretta gestione in particolare delle seguenti attività:

- *periodica calibrazione/taratura della pesa*
- *manutenzione della stessa mediante periodici controlli*
- *gestione di eventuali discrepanze*
- *gestione di apparecchiature difettose*

La Procedura dovrà altresì prevedere la corretta tenuta delle registrazioni e la conservazione dei relativi dati fino all'avvenuto sbarco del contenitore e comunque per almeno 3 mesi come stabilito al cap.3 punto g) della Circolare n 125 del Comando Generale delle CdP.

Gli «strumenti regolamentari» sono quelli in possesso della relativa omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi delle normative:

- a) D.Lgs. 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. revisionato dal D.Lgs. n. 83/2016 del 19/05/16 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE;
- b) Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. revisionato dal D.Lgs. n. 84/2016 del 19/05/16 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE;
- c) Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. «Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare» applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.

NB: In genere i costruttori delle bilance curano anche la gestione delle calibrazioni in conformità con le suddette norme.

Tuttavia la verifica periodica può essere eseguita, su richiesta dell'utente metrico (ovvero il proprietario della pesa), dalla Camera di Commercio e dai Laboratori o Centri di Taratura allo scopo autorizzati ed accreditati presso l'Ufficio Metrico delle stesse Camere di Commercio.

I METODI DI PESATURA

Per la determinazione della V.G.M. sono previsti 2 metodi:

METODO 1

Pesatura del container una volta chiuso e sigillato con strumenti regolamentari, tipo pesa pubblica o privata, con emissione di regolare bindello di pesatura da esibire assieme a tutta la documentazione di esportazione.

METODO 2

Effettuare la somma del peso merce + peso imballo e materiale di rizzaggio all'interno del container + tara del container indicata sulla porta del container stesso.

In questo caso lo Shipper deve disporre della certificazione ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione Aziendale o di certificazione AEO.

Deve altresì essere adottata una apposita procedura documentata da sottoporre alla sorveglianza dell'Enti di Certificazione.

IL PROCESSO DI PESATURA E LA SUA CERTIFICAZIONE

Lo Shipper (opportunamente identificato) ha il compito di definire e gestire il **Processo di pesatura**.

Allo scopo deve aver implementato nel proprio Sistema di Gestione Aziendale una **apposita Procedura** in cui sono definite le modalità di effettuazione della pesatura secondo i 2 metodi indicati al Cap. 3 dell'Allegato al DD 05/05/16.

Per le aziende certificate ISO 9001 questa è la sostanziale novità dal punto di vista documentale che è stata introdotta da questa normativa.

Questa Procedura **deve essere appositamente implementata nel proprio Sistema di Gestione Aziendale e, nel periodo transitorio fino al 01/01/17, posta sotto la sorveglianza del proprio Organismo di Certificazione.**

L'obbligo di adozione di **documentate procedure** riguarda solo il METODO 2 (come definito al p. 4.3 dello stesso Allegato).

Tuttavia si può intendere che l'azienda possa scegliere se descrivere nella stessa procedura anche le modalità di cui al METODO 1, nel caso dovesse utilizzarlo, adottando in tal modo un'unica procedura invece di due. Quest'ultima indicazione è da intendersi ai soli fini interni come "buona pratica gestionale" di tale modalità.

Lo shipper che intenda pesare attraverso il metodo 2 dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui al punto 4 delle linee guida allegate al D.D., **inviando copia, via pec (cgcp@pec.mit.gov.it), della certificazione e della visura camerale in corso di validità.**

Per questa ragione potrebbe essere utile dare evidenza della suddetta estensione anche per dare maggiore confidenza della tenuta sotto controllo del processo di pesatura.

La stessa cosa vale per le aziende certificate AEO che sono anche certificate ISO 9001.

Per quelle che invece non dispongono della certificazione ISO 9001, per potersene avvalere, dovrebbero certificarsi anche in conformità con la suddetta norma.

IL SERVIZIO DI CERTIQUALITY

Naturalmente come Certiquality abbiamo organizzato un apposito servizio di **verifica ed estensione del campo di applicazione dell'attuale certificato ISO 9001.**

Le aziende che ne fossero interessate possono farne richiesta consultando il sito www.certiquality.it

